



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

**Segnalazione criticità Decreto Legge “taglia prezzi” relativamente all’Articolo 8
“Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI” ed
all’Articolo 37 “Contributo straordinario contro il caro bollette”**

Vorremmo innanzitutto porre l’attenzione sull’**Articolo 8 “Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI”**, che chiederebbe aziende fornitrici di energia e gas di concedere su richiesta del cliente finale la rateizzazione, in un massimo di 24 mesi, degli importi dovuti per i consumi di maggio e giugno 2022.

Pur ben comprendendo le finalità di sostegno dell’economia perseguite, vorremmo comunque segnalare alcune significative **criticità** nella norma che, oltre a costringere i **fornitori di energia ad una esposizione finanziaria potenzialmente critica, lascerebbero ancora molti dubbi interpretativi:**

- **obbligo di concedere la rateizzazione: nel Decreto Legge non sarebbe chiaramente riportato se il fornitore sia obbligato a concedere la rateizzazione, nei limiti della tempistica indicata, che il cliente richiede.** A titolo di confronto nella precedente Legge di Bilancio in merito alle ivi previste rateizzazioni per i clienti domestici era invece espressamente indicato l’obbligo per il fornitore di accettare l’eventuale richiesta da parte dei clienti;
- **applicazione di interessi e spese: nel Decreto Legge non sembrerebbe riportato nulla in merito, quindi deduciamo che sia possibile, all’interno delle rateizzazioni da concedere, applicare i necessari interessi e le spese come da contratto** (nella precedente Legge di Bilancio in merito alle ivi previste rateizzazioni per i clienti domestici era invece espressamente indicato che non dovessero essere applicati né interessi, né spese, che sarebbero quindi stati a carico del fornitore);
- **limitazione della portata della norma ai soli clienti con contratti in essere a prezzi variabili: la norma dovrebbe prevedere esplicitamente che il diritto a richiedere eventualmente la rateizzazione venga limitato ai soli consumatori con contratto a prezzo variabile.** Coloro che hanno a suo tempo sottoscritto contratti a prezzo fisso non sono infatti ovviamente per ciò stesso esposti all’aumento dei prezzi, e pertanto non escluderli contrasterebbe con la ratio stessa della norma;
- **soggetti con morosità pregresse: nel Decreto Legge non è indicato se i fornitori siano tenuti o meno a rateizzare anche soggetti già non in regola con i pagamenti.** Qualora i fornitori fossero tenuti ad accettare incondizionatamente le richieste di rateizzazione, si creerebbe giocoforza una situazione molto favorevole ai cattivi pagatori pregressi, cosa



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

che renderebbe ancora più difficile la situazione per i fornitori e soprattutto per i clienti corretti e puntuali pagatori;

- **soggetti che vadano in default in corso di rateizzazione: se il cliente chiede (e quindi ottiene) una rateizzazione in 24 rate e poi nel frattempo fallisce o si trova in procedure concorsuali per insolvenza, il Decreto Legge non riporterebbe alcuna forma di garanzia per il fornitore.** L'unica esplicitamente indicata è la garanzia per la liquidità che SACE rilascerebbe alle banche per specifiche esigenze di liquidità o quella alle assicurazioni per inadempimento delle PMI, ma in caso di mancato incasso per inadempimento del cliente finale di fatto tutto i rischi di credito ricadrebbero sui fornitori;
- **garanzie rilasciate da SACE S.p.A.: non sarebbe chiaro se le imprese di assicurazione siano obbligate o meno ad accedere alle garanzie rilasciate da SACE S.p.A.** Nel caso in cui le imprese assicuratrici non accedano alle garanzie, il fornitore correrebbe il rischio di perdere la copertura assicurativa e si assumerebbe, come sopra, tutto il rischio credito;
- **consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022: non ci sarebbe chiaro se si intendano le competenze,** in tal caso è da capire se valga solo la prima emissione o anche tutti i possibili futuri conguagli che verranno successivamente fatturati (quindi potenzialmente nei 2 anni successivi), oppure le fatture emesse nei mesi di maggio e giugno, oppure ancora (ma meno probabile) se si debbano intendere le fatture che scadono nei mesi di maggio e giugno;
- **definizione di "imprese" clienti finali: non è chiaro se con questa accezione si intendano tutti i clienti diversi dai clienti domestici** (e dai reseller, che non sono clienti finali) o se vi siano delle esclusioni, come ad esempio la Pubblica Amministrazione (Comuni, Regioni, ASL, Enti Pubblici...).

Venendo poi all'Articolo 37 del Decreto Legge n. 21/2022, viene introdotto un "contributo straordinario contro il caro bollette", con effetto immediato e quindi decorrenza già dal 22 marzo 2022, "a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi".



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Da un punto di vista puramente fiscale il “contributo contro il caro bollette” è da considerarsi quale prelievo una tantum su un extra-margine. Il prelievo condividerebbe la finalità e il perimetro dei soggetti già a suo tempo obbligati con la pregressa Robin Hood Tax (RHT) di cui all’Articolo 81 del Decreto Legge n. 112/2008 per via dello specifico contesto economico e politico che ha portato all’emanazione della norma, inoltre in entrambi i casi sono stati inseriti i meccanismi di controllo per evitare che l’onere del prelievo venga ad essere trasferito sul consumatore.

Tuttavia, a differenza della summenzionata RHT, la base di partenza per l’individuazione ed il relativo calcolo di debenza (o meno) del “contributo contro il caro bollette” è stata individuata in una fattispecie particolarmente ampia quale la liquidazione periodica IVA (LIPE). Questo è sicuramente l’elemento di principale criticità della norma introdotta dal Decreto Legge 21/2022. **La totale genericità della base imponibile di riferimento per il calcolo del contributo che non consente di individuare la reale maggiore ricchezza ottenuta per effetto del rincaro delle materie prime (commodity).**

L’extra margine infatti è dovuto una tantum, e deve essere liquidato e versato entro il 30 giugno 2022. L’imponibile è costituito “dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021”, sul punto in dottrina qualificata fiscale si parla già di imposta che colpisce un “sovraprofitto” sui generis misurato sul valore aggiunto della produzione.

Sulla base delle regole IVA in vigore, i soggetti passivi IVA sono soggetti alla presentazione del modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (Articolo 21-bis del Decreto Legge 78/2010), c.d. LIPE, che raccoglie e riepiloga la totalità delle transazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA.

Va da sé che prendere in considerazione quale base di calcolo dell’extra-margine tali comunicazioni periodiche non ha una coerenza con la finalità ultima della norma, inficiando notevolmente l’eventuale importo a debito del contributo.

Difatti verrebbe di fatto ad esser ricompreso nel coacervo del calcolo anche l’“effetto” IVA di transazioni estranee al sovraprofitto, che nulla hanno a che vedere con la menzionata reale maggiore ricchezza ottenuta per effetto del rincaro delle materie prime (commodity):



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- operazioni straordinarie, tipiche attività di investimento e disinvestimento di assets societari;
- i processi contabili e fiscali di ammortamento, difatti l'IVA sull'acquisto di beni strumentali si detrae interamente nell'anno in cui l'acquisto è stato effettuato;
- diversificazione delle attività, fenomeno in forte incremento negli ultimi anni da parte delle utilities energetiche (leggasi ad esempio vendite con meccanismi fiscali ad hoc quali Eco/Super Bonus);
- differenziali realizzati su contratti derivati, tipicità del settore energetico che, in verità, genera profitto su soggetto finanziario e non sull'operatore energetico che ne fa uso quale mero strumento di copertura;
- periodicità di conguagli massivi – caratteristici delle utilities energetiche - che hanno una effettiva competenza su annualità pregresse ma rilevano ai fini IVA nell'anno di fatturazione;
- eventuali effetti distorsivi delle accise che, in quanto componenti del corrispettivo nella fatturazione attiva le utilities energetiche non viene correttamente (e fisiologicamente) bilanciato da una fatturazione passiva.

Inoltre **nell'attuale base imponibile prevista dall'Articolo 37 risultano essere rilevanti, in modo del tutto erroneo, le sole operazioni attive afferenti alle stabili organizzazioni all'estero di società italiane attratte ai fini IVA dalla casa madre con effetto di inflazionamento della base, non rilevando invece, ai fini del calcolo, le corrispondenti operazioni passive (analogo il caso di società estere con branch in Italia).**

Peraltro in termini generali è lampante la **disomogeneità degli aggregati** utilizzati quali termini di raffronto per determinare l'incremento nel valore aggiunto, poiché manca (in tutto o in parte) il primo termine di confronto nel caso di soggetti che abbiano iniziato l'attività successivamente al marzo 2021 e, in ogni caso, è evidente come il periodo preso a riferimento come base di partenza risulti fortemente influenzato dalle restrizioni e limitazioni connesse alla pandemia da Covid19.